



Sentenza n. 19188/2015 pubbl. il 29/09/2015

RG n. 55352/2012

Repert. n. 18664/2015 del 29/09/2015

19/188

19188/15  
CC 27  
Gra 18664/15  
Rep 18664/15



**Repubblica Italiana**  
**In nome del popolo italiano**  
**Tribunale di Roma**  
**Terza Sezione civile**

riunito nella camera di consiglio del 21 luglio 2015, composto dai Sig.ri magistrati:

dott. Francesco Mannino Presidente,  
dott. Stefano Cardinali Giudice,  
dott. Guido Romano Giudice relatore,  
ha pronunciato la seguente

**sentenza**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 55352 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2012 rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 24 febbraio 2015 con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche e vertente

**tra**

**G B** elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_ presso lo studio dell'avv. \_\_\_\_\_ che lo rappresenta e difende, in virtù di delega posta a margine dell'atto di citazione,

**attore;**

**e**

**E S.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in \_\_\_\_\_ presso lo studio dell'avv. \_\_\_\_\_ che la rappresenta e difende, in virtù di delega posta a margine della comparsa di costituzione e risposta,

**convenuta;**



Sentenza n. 19188/2015 pubbl. il 29/09/2015

RG n. 55352/2012

Repert. n. 18664/2015 del 29/09/2015

**Oggetto:** impugnativa di delibera assembleare

**Conclusioni delle parti:** come da verbale dell'udienza del 24 febbraio 2015.

### svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. G B conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la E S.r.l. nonché i Sig.ri L B , E S e F D al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «accertare e dichiarare che il bilancio di esercizio 2011 della E S.r.l., approvato in sede di assemblea dei soci svoltasi il 30 maggio 2012, è falsante e non rappresentativo della situazione della società, perché con consapevolezza occultante perdite di esercizio comportanti lo scioglimento legale della stessa E S.r.l., come esposto in parte motiva; 2. dichiarare conseguentemente la nullità della relativa delibera di approvazione assunta con il voto favorevole dei soci B , S e D e con il voto contrario del deducente B ; 3. in subordine, procedere ex art. 2377 e 2343 bis cod. civ., ad annullare la delibera medesima di approvazione del bilancio di esercizio, perché assunta in difformità e violazione dei criteri codicistici di redazione del bilancio; 4. accertare e dichiarare l'invalidità della delibera di cui al punto n. 2 dell'o.d.g., conseguentemente dichiarandone la nullità o annullandola, perché assunta in esito alla delibera di cui al punto 1 dell'o.d.g., così scontando la nullità dell'atto presupposto, nonché assunta illogicamente, con abuso di maggioranza; 5. accertare e dichiarare che il comportamento dei soci B , S e D , con il voto espresso in sede assembleare, ha integrato l'estremo dell'illecito, per la partecipazione cosciente all'alterazione dei dati bilancistici, nonché, quale maggioranza ed in abuso del relativo potere, per la finalità estromissiva in danno del deducente da ogni attività societaria; 6. condannare, quindi, i medesimi al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, in favore dell'attore B , con interessi e rivalutazione sino al giorno dell'effettivo soddisfo e refusione delle spese di assistenza».

A fondamento della svolta domanda, il Sig. G B rappresentava che: l'attore è socio della E S.r.l. essendo proprietario di una quota pari al 44% del capitale sociale; il Sig. G B è stato amministratore della società fino al 2 maggio 2012 quando l'assemblea dei soci disponeva la sua revoca da detta carica; l'attore, prima di essere revocato, aveva provveduto a convocare l'assemblea dei soci della E S.r.l. per il giorno 27 aprile 2012 al fine di procedere alla approvazione del bilancio da egli



predisposto; la bozza di bilancio predisposto dal Sig. G B rappresentava in modo veritiero e corretto i risultati dell'esercizio 2011 della E S.r.l.; detta bozza di bilancio evidenziava una perdita di esercizio di €. 93.562,00 e, dunque, una situazione di scioglimento *ex lege* della società; la riunione assembleare convocata dall'odierno attore non si poteva tenere attesa l'assenza di tutti gli altri soci; successivamente alla revoca del Sig. G B, il nuovo amministratore della società Sig. O P, convocava per il giorno 30 maggio 2012, l'assemblea al fine di deliberare sull'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2011 e sul compenso del nuovo amministratore; il bilancio approvato in tale sede contiene una serie di alterazione di poste contabili, alterazioni poste in essere allo scopo di occultare il verificarsi della causa di scioglimento; in particolare, sono false le poste «rimanenze» e «crediti»; il compenso stabilito per il nuovo amministratore, tenuto conto della situazione contabile della società, risulta eccessivo; tutti i soci hanno determinato o concorso a determinare un illecito ed un danno per l'attore; la deliberazione assunta dalla società si presenta invalida anche con riferimento alla determinazione del compenso dell'amministratore.

Sulla scorta di tali premesse, il Sig. G B concludeva come sopra riportato.

Rimasti contumaci i Sig.ri L B, E S e F D, si costituiva la E S.r.l. la quale - eccettata la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza - concludeva nel merito per il rigetto della domanda proposta dal Sig. G B.

Istruita la causa esclusivamente mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante consulenza tecnica affidata alla dott.ssa, successivamente, all'udienza del 24 febbraio 2015 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio - trattandosi di causa ricompresa nell'art. 50 *bis* c.p.c. - con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche.

#### motivi della decisione

1. Il Sig. G B ha instaurato il presente giudizio al fine, in primo luogo, di sentire dichiarare la nullità della deliberazione, adottata in data 30 maggio 2012, con la quale l'assemblea dei soci della E S.r.l. approvava il bilancio relativo all'esercizio del 2011. A tal fine, l'attore deduce che - a differenza della bozza di bilancio da egli predisposta prima della propria revoca dalla carica - il bilancio approvato in detta sede



Sentenza n. 19188/2015 pubbl. il 29/09/2015

RG n. 55352/2012

Repert. n. 18664/2015 del 29/09/2015

non rispecchierebbe in maniera veritiera e corretta la situazione contabile della società e che le poste in esso indicato sarebbero state alterate al fine di occultare lo stato di scioglimento in cui versava la società.

Venendo ad esaminare, quindi, le doglianze relative alla indicazione delle singole "poste" del bilancio, si rende necessario definire il quadro normativo di riferimento, non senza aver ricordato che, in base alla disciplina codicistica, il bilancio di esercizio delle società di capitali è costituito da tre documenti contabili: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa (art. 2423, 1° comma, c.c.) e che la funzione del bilancio di esercizio è quella di dimostrare e di rendere noto agli interessati (soci, terzi e mercato in genere) il risultato economico del periodo considerato e la corrispondente situazione patrimoniale e finanziaria, coniugando così il profilo della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria con quello della rappresentazione del risultato economico di quel dato periodo. In base all'art. 2423, secondo comma c.c. è, infatti, previsto espressamente che "il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio".

Dal contenuto del citato articolo si ricava, oltre alla finalità informativa di cui si è detto, anche la previsione di tre fondamentali clausole generali: quella di chiarezza, quella di verità e quella di correttezza, che devono orientare sia il redattore del bilancio che l'operatore del diritto nel successivo esame.

Con il principio della chiarezza, si è voluto perseguire l'obiettivo di dare agli interessati (soci, terzi, mercato, ecc.) un'adeguata informazione sull'analitica composizione del patrimonio sociale e non solo sugli elementi positivi e negativi del reddito; quindi non è stato ritenuto sufficiente indicare il valore globale del patrimonio sociale o del risultato economico del periodo, ma si è ritenuto necessario, ai fini di una adeguata conoscibilità, indicare analiticamente gli elementi che consentono di arrivare a quel determinato valore finale. In tale contesto assumono rilievo, come espressione del principio di chiarezza, le disposizioni codicistiche in materia di struttura dello stato patrimoniale (art. 2424 c.c.) e del conto economico (art. 2425 c.c.) e quelle in materia di criteri di valutazione delle poste in bilancio (art. 2426 c.c.), disposizioni che costituiscono il contenuto minimo che deve essere osservato nella redazione del bilancio di esercizio.

Con i principi della verità, che sostanzialmente ingloba i principi di continuità e di prudenza di cui poi si dirà, e della correttezza il legislatore impone che la rappresentazione



- 4 -



Sentenza n. 19188/2015 pubbl. il 29/09/2015

RG n. 55352/2012

Repert. n. 18664/2015 del 29/09/2015

del bilancio sia corrispondente alla realtà ed ai valori delle singole poste, prevedendo a tal fine dei criteri legali di valutazione.

In particolare, l'espressione "rappresentazione veritiera e corretta" implica una rispondenza oggettiva della rappresentazione alle situazioni rappresentate ed un atteggiamento soggettivo ispirato alla buona fede, lealtà, correttezza nella rappresentazione. Ancora, il principio di veridicità impone l'iscrizione in bilancio di tutte le poste che devono essere oggetto di valutazione nonché la corrispondenza tra gli enunciati del bilancio ed i giudizi degli amministratori formulati con accuratezza e sorretti da adeguate conoscenze tecniche.

Inoltre, con riferimento ai "valori certi" - a differenza dei "valori stimati" - verità significa la rilevazione puntuale della realtà fisica e, pertanto, una dichiarazione di scienza dalla quale esula ogni giudizio di valore tecnico-discrezionale.

Oltre a questi tre fondamentali principi informativi della materia, il legislatore ha introdotto (art. 2423 bis c.c.) una serie di principi per la redazione del bilancio - si tratta di principi contabili, elaborati dalla economia aziendale -, che sono finalizzati a consentire quanto più possibile l'attuazione pratica delle tre clausole generali di cui si è detto.

I principi contabili recepiti dal legislatore sono, seguendo l'ordine indicato nell'art. 2423, primo comma bis c.c.: 1) il principio della prudenza, cui si ricollega quello della funzione economica del bene e della continuità (la valutazione delle voci di bilancio deve essere effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato); 2) principio di realizzazione (si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio); 3) e 4) principio di competenza (si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento, così come si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo); 5) principio di separazione della valutazione degli elementi patrimoniali (gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente) e 6) principio di costanza dei criteri di valutazione (i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, salvi casi eccezionali come previsto dal successivo secondo comma).

Da ultimo è prevista la normativa di dettaglio (artt. 2424 e ss c.c.), relativa alla struttura del bilancio ed ai criteri di valutazione dei beni indicati nel bilancio.



Sentenza n. 19188/2015 pubbl. il 29/09/2015

RG n. 55352/2012

Repert. n. 18664/2015 del 29/09/2015

E' pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che tutte le disposizioni codicistiche sul bilancio abbiano natura imperativa e che ciò valga non solo per quelle disposizioni che prescrivono la chiarezza nella redazione del bilancio ed impongono una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico (art. 2423, secondo comma, c.c.), ma addirittura per quelle che impongono, in casi eccezionali, di derogare la normativa codicistica (cfr., art. 2423, quarto comma, c.c.).

Costituisce, poi, *ius receptum* che la deliberazione di assemblea di società di capitali con la quale venga approvato un bilancio redatto in modo non conforme ai sopra menzionati precetti normativi (o in violazione delle norme dettate dalle altre disposizioni in materia di bilancio costituenti espressione dei medesimi precetti) è da ritenersi nulla per illiceità dell'oggetto (art. 2379 c.c.), essendo tali disposizioni poste a tutela di interessi che trascendono i limiti della compagine sociale e riguardano anche i terzi, del pari destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società che il bilancio deve fornire con chiarezza e precisione. Segnatamente, un bilancio redatto in violazione dell'art. 2423, secondo comma c.c. è, di per sé, illecito e costituisce quindi l'oggetto illecito della deliberazione assembleare che lo abbia approvato; invero, il bilancio di una società di capitali deve considerarsi illecito tanto in ragione della divaricazione fra risultato effettivo dell'esercizio e quello di cui il bilancio dà contezza, quanto in tutti quei casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite con riguardo alle singole poste di cui è richiesta l'iscrizione (cfr. Cass. S.U. 21 febbraio 2000, n. 27; Cass. 8 agosto 1997, n. 7398; Cass. 3 settembre 1996, n. 8048; Cass. 14 marzo 1992, n. 3132; Cass. 8 giugno 1988, n. 3881; Tribunale Milano, sez. VII, 30 giugno 2009).

2. Tanto chiarito in punto di diritto, giova evidenziare come l'attore contesti l'esattezza e la veridicità delle voci di bilancio relative alle rimanenze - che sarebbero state indicate nel minor valore di €. 211.622,00 (a fronte del valore di e. 225.788,00 rinvenibile nella bozza predisposta dall'odierno attore prima della sua revoca dalla carica di amministratore) in quanto da esso sarebbe stato "estrapolato" il valore di una automobile in uso al socio di maggioranza Sig.ra L. B. - ed ai crediti, indicati nel valore di €. 153.526,00 molto maggiore di quello indicato nella precedente bozza di bilancio (€. 70.359,00).

Ebbene, dalla relazione tecnica disposta d'ufficio ed affidata alla dott.ssa Paola Russo - le cui conclusioni pienamente si condividono essendo fondate su un esame attento della

  
-6-





Sentenza n. 19188/2015 pubbl. il 29/09/2015

RG n. 55352/2012

Repert. n. 18664/2015 del 29/09/2015

documentazione prodotta agli atti e prive di vizi logici o di giudizio - si evince la fondatezza della domanda.

In particolare, l'ausiliare del giudice ha rilevato, con riferimento alle rimanenze, che per stessa ammissione dell'amministratore della società (cfr., verbale di approvazione del bilancio), il veicolo BMW tg. era stato dato in uso ad un socio e, quindi, non poteva essere ricompreso tra le rimanenze, come invece è avvenuto in sede di redazione del bilancio.

Con riferimento, poi, alla voce "crediti", giova premettere che la questione sottoposta all'attenzione del Tribunale riguarda la legittimità dell'inserimento di un credito vantato dalla E S.r.l. nei confronti della Q S.r.l., società dichiarata fallita in data 29 marzo 2012. Come rilevato dal consulente, detto credito è stato svalutato, ma "non per intero, ma di una percentuale di poco inferiore alla metà"; inoltre nella nota integrativa, è stato esposto che i crediti "sono stati esposti al valore di presumibile realizzo, cioè al loro valore nominale. Si sottolinea che tra i crediti verso clienti si registrano crediti in sofferenza per l'importo di euro 51.000,00. Trattasi di crediti verso il cliente/fornitore Q S.r.l. Per questi ultimi non si ritiene di dover effettuare alcun accantonamento stante le ragionevoli buone attese di chiudere la contestazione a nostro favore".

Ciò posto, attesa la carenza della documentazione in atti, risulta impossibile determinare la consistenza iniziale e la consistenza finale dei crediti vantati nei confronti della Q S.r.l. Tuttavia, per come evidenziato dal consulente tecnico, i principi contabili raccomandano di rettificare il valore nominale dei crediti in bilancio, tramite un fondo di svalutazione appositamente stanziato, per le perdite per inesigibilità che possono essere ragionevolmente previste. Detto fondo deve essere sufficiente per coprire, nel rispetto del principio di competenza, sia le perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi sia quelle per altre inesigibilità non ancora manifestatesi ma temute o latenti. L'inesigibilità, peraltro, deve ritenersi già nota al momento della redazione del bilancio in caso di debitori falliti.

Nel caso di specie, la svalutazione del credito in argomento, per come si evince dalla nota integrativa, sarebbe stata operata per un ammontare di poco inferiore alla metà del credito originario e si sarebbe dovuta realizzare per il tramite del conto svalutazione crediti. Il fondo, tuttavia, non è direttamente visibile nello stato patrimoniale (essendo direttamente evidenziato in bilancio il credito al netto del fondo), ma le movimentazioni dello stesso dovrebbero essere evidenziate nella nota integrativa. Dall'esame di quest'ultima si può evincere che non è stata fornita alcuna informazione in merito alle movimentazioni di detto

Sentenza n. 19188/2015 pubbl. il 29/09/2015

RG n. 55352/2012

Repert. n. 18664/2015 del 29/09/2015

fondo svalutazione. Di conseguenza, non potendo esaminare analiticamente le movimentazioni dei crediti, nulla si può concludere in merito alla veridicità dei dati indicati in bilancio. Tuttavia, secondo quanto correttamente rilevato dall'ausiliare del Tribunale, si può ragionevolmente concludere che non sono stati pienamente rispettati i criteri di chiara rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.

Alla luce delle precedenti considerazioni, deve concludersi che il bilancio della società relativo all'esercizio 2011 non è stato redatto sulla base dei criteri di veridicità e chiarezza.

La deliberazione dell'assemblea dei soci, assunta alla data del 30 maggio 2012, che quel bilancio ha approvato risulta, dunque, affetta da nullità.

3. Parte attrice, sotto altro profilo, deduce la nullità o comunque l'annullabilità della deliberazione assunta dalla assemblea dei soci in data 30 maggio 2012 anche nella parte in cui l'assemblea medesima ha determinato, nella misura di €. 2.900,00 netti al mese il compenso per l'amministratore.

Dal contenuto dell'art. 2389 c.c. si desume che l'ordinamento riconosce agli amministratori delle società di capitali il diritto ad un compenso per l'attività da essi svolta per conto della società in adempimento del mandato ricevuto (naturalmente oneroso, ex art. 1709 c.c.): in tal senso è del tutto pacifica la giurisprudenza (cfr., fra le altre, Cass. 22 luglio 1969, n. 2755; Cass. 22 giugno 1987, n. 1489) la quale ha correttamente qualificato in termini di diritto soggettivo perfetto la pretesa dell'amministratore di una società al compenso per l'opera prestata (così, Cassazione civile, sez. lav., 09/08/2005, n. 16764), dovendosi presumere che l'attività professionale sia svolta a titolo oneroso.

Infine, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non esiste un compenso minimo, tanto è vero che gli amministratori possono accettare di essere retribuiti in modo oggettivamente inadeguato al lavoro svolto, anche se, in tali ipotesi, vi deve essere il loro consenso, ancorché tacito (cfr., Cassazione civile, sez. II, 17/03/1981, n. 1554).

Ciò posto, ritiene il Tribunale che spetti all'attore indicare le ragioni per le quali il compenso sarebbe manifestamente eccessivo.

Ebbene, nel caso di specie, l'attore si è limitato a rilevare che egli, nel periodo in cui ha ricoperto la medesima carica, percepiva un compenso di solo €. 1.500,00 mensili e che il compenso determinato dall'assemblea in favore del nuovo amministratore Sig. O P è incongruo in relazione alle complessiva situazione finanziaria della società.





Sentenza n. 19188/2015 pubbl. il 29/09/2015

RG n. 55352/2012

Repert. n. 18664/2015 del 29/09/2015

Tali argomentazioni non colgono nel segno in quanto, se da una parte si presenta ininfluente il raffronto con il compenso percepito dal precedente amministratore, dall'altra, il Tribunale rileva come parte attrice abbia ommesso ogni indicazione, anche sommaria, inerente alla complessità dell'incarico conferito all'organo gestorio della società in relazione al fatturato ed agli impegni negoziali che questa ha assunto ed assume. In altre parole, l'attore non ha allegato e provato che la complessiva attività che l'amministratore della E

S.r.l. è chiamato a porre in essere non giustificava il compenso determinato dall'assemblea in data 30 maggio 2012.

La domanda risulta, quindi, infondata.

4. Infine, l'attore deduce che la deliberazione oggi impugnata sarebbe nulla o annullabile perché frutto di una operazione posta in danno del Sig. G B dagli altri soci della E S.r.l.

Anche tale rilievo non appare fondato.

La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di osservare che sussiste il profilo dell'abuso o eccesso di potere, quando la decisione risulti arbitrariamente o fraudolentemente preordinata dai soci maggioritari per perseguire interessi divergenti da quelli societari, ovvero per ledere i diritti del singolo partecipante (come nel caso in cui lo scioglimento sia indirizzato soltanto all'esclusione del socio), mentre, all'infuori di tali ipotesi, resta preclusa ogni possibilità di sindacato in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla suddetta decisione (cfr., in particolare, Cassazione civile, sez. I, 20/06/1983, n. 4236; Cassazione civile, sez. I, 29/05/1986, n. 3628; Cassazione civile, sez. I, 05/05/1995, n. 4923; Cassazione civile, sez. I, 26/10/1995, n. 11151; Cassazione civile, sez. I, 11/06/2003, n. 9353).

Tuttavia, nel caso di specie, l'attore non ha neppure allegato le ragioni per le quali la deliberazione approvata nel corso dell'assemblea del 30 maggio 2012 sarebbe posta in essere al solo scopo di danneggiare l'odierno attore.

Tale domanda, unitamente alla conseguente richiesta di risarcimento del danno, risulta, quindi, manifestamente infondata.

5. Atteso l'esito complessivo della lite e, in particolare, del rigetto delle domande proposte dall'attore con riferimento al compenso dell'amministratore ed all'abuso del potere di maggioranza, sussistono ragione per disporre la compensazione, nella misura della metà, delle spese del presente giudizio. La società convenuta, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore dell'attore della restante metà delle spese



Sentenza n. 19188/2015 pubbl. il 29/09/2015

RG n. 55352/2012

Repert. n. 18664/2015 del 29/09/2015

legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014) essendo stata svolta l'ultima parte dell'attività defensionale successivamente all'entrata in vigore della nuova normativa.

**p.q.m.**

*Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:*

- I) *dichiara la nullità della deliberazione assunta, in data 30 maggio 2012 dall'assemblea dei soci della E S.r.l. nella parte in cui è stato approvato il bilancio relativo all'esercizio 2011 della predetta società;*
- II) *rigetta tutte le altre domande proposte dal Sig. G B ;*
- III) *compensa, nella misura della metà, le spese del presente giudizio e condanna la E S.r.l. alla refusione, in favore di parte attrice, della restante metà delle suddette spese che liquida, per detta parte, in complessivi €. 5.020,00, di cui €. 4.800,00 per compensi ed €. 250,00,00 per esborsi oltre iva e cpa come per legge.*

*Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 21 luglio 2015.*

Il Presidente

(dott. Francesco Mannino)

Il Giudice est.

(dott. Guido Romano)

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Deposito in Cancelleria



29 SET 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa P. Carmela Fusco